

Certificati di malattia: le nuove indicazioni INPS dal 4 settembre 2026

Esteso anche alle visite ambulatoriali il riconoscimento del giorno precedente al rilascio del certificato

Con la **Circolare n. 92 del 4 settembre 2026**, l'INPS introduce un'importante modifica nelle modalità di riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia, intervenendo sulla possibilità di riconoscere come giorno di inizio della malattia anche **la giornata immediatamente precedente a quella di rilascio del certificato medico**.

La novità riguarda in particolare i medici di medicina generale e i lavoratori assistiti e nasce dalla necessità di adeguare le indicazioni dell'Istituto all'attuale organizzazione dell'assistenza territoriale, ai carichi di lavoro crescenti e alle carenze di organico che affliggono la medicina generale, come riconosciuto anche dallo stesso Ente Previdenziale.

Cosa cambia

Fino ad oggi, il riconoscimento previdenziale del giorno precedente alla data di rilascio del certificato era possibile **soltanto qualora il medico avesse effettuato una visita domiciliare**.

La nuova circolare estende questa possibilità anche alle **visite effettuate presso l'ambulatorio del medico**, effettuate il giorno successivo alla chiamata per motivi legati all'organizzazione dell'ambulatorio del professionista.

Pertanto, il medico può indicare nel certificato che lo stato di malattia decorre dal giorno immediatamente precedente a quello della visita e della certificazione, anche quando il paziente è stato visitato in ambulatorio.

Si tratta di un'importante uniformazione delle regole tra visita domiciliare e visita ambulatoriale, che tiene conto anche delle profonde trasformazioni intervenute nell'organizzazione dell'assistenza primaria, quali il ricevimento previo appuntamento, ormai stabilmente presente nell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale.

Quali sono le condizioni

Il riconoscimento del giorno precedente resta subordinato a precise condizioni.

In particolare:

- la data di inizio della malattia **non può essere antecedente di più di un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato**;
- il giorno precedente deve essere una giornata nella quale il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al proprio medico curante;
- il giorno precedente **non deve essere un giorno festivo infrasettimanale, né il sabato o la domenica**.

In queste ultime situazioni, infatti, resta fermo il principio secondo cui il lavoratore deve rivolgersi ai servizi di **continuità assistenziale**.

Un esempio pratico

Se il lavoratore viene visitato dal proprio medico **martedì 8 settembre** e il medico accerta uno stato di incapacità temporanea al lavoro già a partire da **lunedì 7 settembre**, il certificato può indicare il 7 settembre quale data di inizio della malattia, anche se la visita è stata effettuata in ambulatorio, riducendo notevolmente il dispendio di tempo legato all'attività certificativa e facilitando l'organizzazione dello studio, aumentando il tempo di cura disponibile in favore degli assistiti più anziani e fragili.

La possibilità non si estende invece, ad esempio, alla domenica precedente, poiché per tale giornata il riferimento assistenziale è rappresentato dalla continuità assistenziale.

Perché cambia la disciplina

L'INPS motiva il nuovo orientamento con l'evoluzione dell'organizzazione della medicina generale.

La progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, insieme all'aumento dei carichi assistenziali, ha portato a una maggiore organizzazione degli accessi attraverso visite ambulatoriali programmate, anche per evitare situazioni di sovraffollamento che risulterebbero pericolose per gli assistiti presenti.

La nuova disciplina mira quindi a garantire una **maggiore uniformità nella tutela previdenziale della malattia**, indipendentemente dal luogo nel quale viene effettuata la visita.

Cosa devono sapere i medici

Per il medico certificatore resta fondamentale che la decorrenza indicata nel certificato corrisponda all'effettivo riscontro dello stato di malattia e che siano rispettate le condizioni previste dall'INPS, cioè che sia stato effettivamente contattato dall'assistito nel giorno precedente.

La novità non introduce quindi una possibilità generalizzata di retrodatazione dei certificati: viene semplicemente estesa alla **visita ambulatoriale** una possibilità già prevista per la visita domiciliare, limitatamente al **giorno immediatamente precedente** e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla circolare.

In sintesi

La **Circolare INPS n. 92/2026** introduce una modifica rilevante per la pratica quotidiana della medicina generale:

dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato di malattia può essere riconosciuto ai fini previdenziali anche quando il lavoratore è stato visitato in ambulatorio, e non soltanto in occasione di una visita domiciliare.

Restano il limite massimo di **un solo giorno di retrodatazione** e le esclusioni relative a **sabato, domenica e festivi infrasettimanali**.

La novità rappresenta un adeguamento delle regole previdenziali alla realtà organizzativa dell'assistenza primaria e consente di assicurare una tutela più uniforme ai lavoratori, evitando che il riconoscimento della giornata precedente dipenda esclusivamente dal luogo nel quale è stata effettuata la visita.